

In settimana il sì della camera sul dl scuola. Niente carriera per i docenti a tempo determinato

Paracadute pure ai supplenti brevi

Elenchi aperti a chi ha non ha avuto incarichi annuali

DI CARLO FORTE

I docenti che l'anno scorso hanno insegnato per almeno 180 giorni rientreranno negli elenchi prioritari del decreto salva-precari. Anche se non hanno ottenuto un contratto fino al termine delle attività didattiche. La novità è contenuta in una modifica al decreto legge 132/2009, approvata in commissione lavoro alla camera il 14 ottobre scorso (con il via libera della commissione cultura, la cui presidente Valentina Aprea ha dato parere favorevole), in sede di approvazione del disegno di conversione. Il dispositivo nella sua precedente stesura limitava l'accesso agli elenchi prioritari solo a chi avesse insegnato almeno con una supplenza fino al termine delle lezioni. Ma in commissione si è ritenuto di proporre un allargamento del novero dei destinatari. Anche perchè chi ha lavorato per 180 giorni, ha maturato comunque un anno di servizio. Esattamente come i supplenti fino al 30 giugno. Va detto subito che lo stesso risultato viene raggiunto già con 166 giorni. Ma tant'è. Comunque, il ministero dell'istruzione ha fatto già sapere che, viste le modifiche apportate, il termine del 14 ottobre fissato per l'inserimento nelle liste prioritarie quasi certamente sarà riaperto.

La commissione ha approvato anche un emendamento che vieta l'inserimento a pettine negli elenchi provinciali aggiuntivi alle graduatorie a esaurimento. Nei quali gli interessati continueranno ad essere inclusi in coda «dopo l'ultima posizione di III fascia». In più è stata approvata una modifica che preclude la possibilità di spostare i punteggi da una graduatoria all'altra. E dunque, una volta che

l'interessato abbia versato il punteggio in una graduatoria, non potrà più giovarsene per migliorare la propria posizione negli elenchi di classi di concorso diverse. La commissione lavoro ha licenziato

un'ulteriore modifica che dispone l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento dei docenti che si erano abilitati con il decreto 21/2005, che ad oggi risultavano ancora inseriti con riserva. Ed è stato approvato anche il riconoscimento delle abilitazioni conseguite per effetto del decreto 21/2005 e 85/2005 anche per i docenti di ruolo. Che però potranno utilizzarle solo per i passaggi di cattedra o di ruolo. Infine è stata varata una ulteriore modifica che dispone la cancellazione dalle graduatorie a esaurimento dei docenti di ruolo, a prescindere dalla classe di concorso o dal posto

nel quale siano stati immessi in ruolo. La parola passa ora all'aula della camera, che prima di dare l'ok, dovrà sciogliere alcuni nodi che sono venuti al pettine in commissione. In particolare per quanto riguarda il divieto di disporre la ricostruzione di carriera ai precari prima dell'immissione in ruolo. La preclusione è stata introdotta nel decreto legge salva-precari già nella prima stesura, perchè vi sono state sentenze che hanno dato ragione ad alcuni supplenti che avevano chiesto il riconoscimento degli aumenti retributivi per anzianità, attualmente previsti solo per

i professori di ruolo. Nella documentazione fatta pervenire dal ministero dell'istruzione al parlamento - e di cui *ItaliaOggi* pubblica in pagina uno stralcio - si fa menzione della sentenza 9 luglio 2008, n. 12644/08 del Tribunale del Lavoro di Roma e di un'analoga pronuncia emessa dal Tribunale di Tivoli, l'11 marzo 2009, n. 911/09. Che peraltro riprendono anche una sentenza della Corte

di giustizia europea, con la quale è stata sanzionata la Spagna, per avere mantenuto nell'ordinamento interno una disciplina discriminatoria a danno dei lavoratori precari (Corte di Giusti-

zia delle Comunità europee - Sez. II - sentenza 13 settembre 2009 (Causa C-307/05). E dunque, per evitare di incorrere in un effetto moltiplicatore delle sentenze di condanna, il legislatore ha ritenuto di vietare espressamente la ricostruzione di carriera prima dell'immissione in ruolo. Basando la ratio della disposizione sul fatto che la norma che la prevedeva non è più in vigore già dal 1994, anno di entrata in vigore del Testo unico. E comunque non potrebbe essere applicata perchè non è stata recepita nel contratto. Questa tesi, però, è stata fortemente dibattuta in commissione, proprio perchè la vigenza della vecchia disposizione, che prevede la ricostruzione anche per i precari, è stata ritenuta sussistente dai giudici di merito di Roma e Tivoli e poi anche Treviso. L'ultima parola ora spetta all'aula presieduta da Gianfranco Fini, chiamata a pronunciarsi in settimana.

—© Riproduzione riservata—

Azienda
 IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI DELL'ISTRUZIONE
SCUOLA
 a cura
 di ALESSANDRA RICCIARDI

